Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - **Venerdì, 20 gennaio 1967** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1966

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 17 DEL 20 GENNAIO 1967:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 2: **« Emme Gi Emme », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1966. — **Arti grafiche fratelli Bonetti & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1966. — **« Aponense », società per azioni, in Abano Terme:** Obbligazioni sorteggiate il 4 giugno 1966. — **Officine Saira, società per azioni, in Villafranca di Verona:** Sorteggio di obbligazioni. — **Società per Azioni Immobiliare Primavera - S.A.I.P., in Peschiera del Garda:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1966. — **Succursale Italo Svizzera - Macchine Agricole, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1966. — **Zingone - Iniziative fondiarie, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 gennaio 1967. — **Cartiere di Verona, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 gennaio 1967. —

Feltrificio Veneto, società per azioni, in Venezia-Marghera: Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1966. — **Casa di Cura « Madonnina del Grappa », società per azioni, in Bassano del Grappa:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1966. — **Rabuffetti & C., società per azioni, in Legnano:** Obbligazioni da L. 1.000.000 sorteggiate il 20 dicembre 1966. — **Rabuffetti & C., società per azioni, in Legnano:** Obbligazioni da L. 100.000 sorteggiate il 20 dicembre 1966. — **Carlo Giani, società per azioni, in Busto Arsizio:** Obbligazioni sorteggiate il 21 dicembre 1966. — **« Sella », società per azioni, in Busto Arsizio:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1966. — **« E.N.I. » Ente Nazionale Idrocarburi, Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni Eni-Sud 5,50 % VI e VII serie estratte l'11 gennaio 1967. — **Manifatture Martiny, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1966. — **Setificio Castelletto Ticino, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 12 gennaio 1967. — **« A.T.A.G. » - Articoli Tecnici Amianto Gomma, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1966. — **Cartiera Ventura, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1966. — **« I.R.I. » - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Annullamento obbligazioni IRI 6 % 1958-1978. — **Officine Maccaferri già Raffaele Maccaferri & Figli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1966 (delibera del 16 febbraio 1954). — **Officine Maccaferri già Raffaele Maccaferri & Figli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1966 (delibera del 5 agosto 1957). — **F.I.M.E.T. - Fabbrica Italiana Motori Elettrici, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 1° gennaio 1967 (delibera del 27 dicembre 1949). — **F.I.M.E.T. - Fabbrica Italiana Motori Elettrici, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 1° gennaio 1967 (delibera del 28 settembre 1954). — **« Renzalba », società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni. — **Cotonificio Fratelli Dell'Acqua, società per azioni, in liquidazione, in Legnano:** Avviso di rettifica. — **« E.N.E.L. » Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Palermo:** Errata-corrige. — **Montecatini-Edison, società per azioni, in Milano:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1966, n. **1226.**

Estinzione del « Comitato femminile del lavoro », con sede in Napoli.

N. 1226. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il « Comitato femminile del lavoro », con sede in Napoli, viene dichiarato estinto ed il relativo patrimonio devoluto all'Istituto educativo femminile di Mondragone.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *gennaio* 1967
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 98. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1966, n. **1227.**

Erezione in ente morale della Confraternita della Misericordia, con sede in Vinci (Firenze).

N. 1227. Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Confraternita della Misericordia, con sede in Vinci (Firenze), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *gennaio* 1967
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 100. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1966, n. **1228.**

Erezione in ente morale della « Casa di riposo per anziani Maria Fantini », con sede in Cesena (Forlì).

N. 1228. Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Casa di riposo per anziani Maria Fantini », con sede in Cesena (Forlì), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *gennaio* 1967
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 99. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1966, n. **1229.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione denominata « Casa del clero di Padova », con sede in Padova.

N. 1229. Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione denominata « Casa del clero di Padova », con sede in Padova, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1967
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 111. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1966, n. **1230.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura, con sede in Grottaferrata (Roma), della Congregazione delle Suore del Bambino Gesù, dette di Chauffailles.

N. 1230. Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura, con sede in Grottaferrata (Roma), della Congregazione delle Suore del Bambino Gesù, dette di Chauffailles.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1967
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 112. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1966.

Nomina del Commissario del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 61 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, concernente lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 99, che detta norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, relativo al Commissario del Governo nella Regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, con il quale il prefetto di 1ª classe dottor Libero Mazza venne nominato Commissario del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia ed incaricato di esercitare le funzioni di prefetto di Trieste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1966, con il quale il prefetto di 1ª classe dottor Libero Mazza cessa dall'incarico di Commissario del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia e dalle funzioni di prefetto di Trieste ed è destinato ad altro incarico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1966, con il quale il prefetto di 1ª classe dottor Lino Cappellini è messo a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per assumere, a decorrere dal 25 agosto 1966, l'incarico di Commissario del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia e viene altresì incaricato di esercitare, con la stessa decorrenza, le funzioni di prefetto di Trieste;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

A decorrere dal 25 agosto 1966, il prefetto di 1ª classe dott. Lino Cappellini è nominato Commissario del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia in sostituzione del prefetto di 1ª classe dott. Libero Mazza, destinato ad altro incarico.

Al dott. Lino Cappellini, quale Commissario del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia, competerà il trattamento economico stabilito dall'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 99.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1966

SARAGAT

MORO — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1966
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 11

(298)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1966.

Scioglimento e messa in liquidazione dell'Ente autonomo « Fiera internazionale del mare », con sede in Taranto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i propri decreti 16 novembre 1950, n. 1139, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente autonomo « Fiera del mare », con sede in Taranto, e 14 settembre 1954, n. 1057, sull'assunzione della nuova denominazione « Fiera internazionale del mare » ed approvazione del vigente statuto;

Considerata la manifesta impossibilità dell'Ente predetto di poter conseguire i propri fini;

Ritenuta la necessità di provvedere allo scioglimento e messa in liquidazione dell'Ente stesso;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

L'Ente autonomo « Fiera internazionale del mare », con sede in Taranto, è sciolto e posto in liquidazione, con le modalità stabilite nell'art. 17 del vigente statuto dell'Ente stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1966

SARAGAT

ANDREOTTI — NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *dicembre* 1966
Registro n. 1l Industria e commercio, foglio n. 394

(232)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1966.

Assegnazione del direttore generale delle Opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici, alle Sezioni 1ª e 4ª, oltre che alla 2ª, del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 29 marzo 1966, n. 8750, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1966, registro numero 8, foglio n. 158, con il quale si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 29 marzo 1966-28 marzo 1968, nonchè all'attribuzione delle competenze ed all'assegnazione dei singoli membri alle sei Sezioni del suddetto Consesso;

Vista la lettera 15 settembre 1966, n. 2763, con la quale il presidente di detto Consiglio superiore propone che il direttore generale delle Opere igieniche, membro di diritto del suddetto Consesso, assegnato alla 2ª Sezione del Consiglio stesso, venga assegnato anche alle Sezioni 1ª e 4ª;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere in merito;

Sulla proposta del Ministro, Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il direttore generale delle Opere igieniche è assegnato, oltre che alla 2ª, anche alle Sezioni 1ª e 4ª del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1966

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1966
Registro n. 25 *Lavori pubblici, foglio n.* 253

(383)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 1966.

Conferma del presidente dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, n. 1260, col quale venne riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova;

Visto lo statuto dell'Ente approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica e modificato con successivo decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1962, n. 1912;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1963, con il quale l'avv. Luigi Merlin è stato confermato nella carica di presidente dell'Ente anzidetto per gli esercizi finanziari 1964-1965 e 1966;

Ritenuto di dover procedere al rinnovo della carica predetta per gli esercizi finanziari 1967-1968 e 1969;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

L'avv. Luigi Merlin è confermato nella carica di presidente dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova, per gli esercizi finanziari 1967-1968 e 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1966

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(233)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1966.

Prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1966-67 del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17;

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 1966, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 1966-67 del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori - Gestione principale e Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti »;

Visto il decreto interministeriale in data 23 luglio 1966, con il quale si è provveduto ad assegnare alla « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti » quota parte del contributo straordinario disposto a favore del « F.A.P.L. » sulla gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Considerato che, in base ai dati sinora accertati, lo avanzo di amministrazione delle due predette Gestioni del « F.A.P.L. », per l'esercizio 1965-66, risulterà non inferiore, rispettivamente, a L. 5.835.000.000 ed a lire 1.350.000.000;

Considerato che nello stato di previsione delle entrate e delle spese delle due Gestioni del « F.A.P.L. » per lo esercizio 1966-67, l'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente risulta indicato, rispettivamente, per i presunti importi di L. 4.835.000.000 e di L. 1.015.000.000;

Ritenuto opportuno adeguare detti presunti avanzi di amministrazione alle risultanze contabili sinora emerse;

Considerato che a seguito di migliori accertamenti si rende necessario modificare lo stanziamento di alcuni capitoli;

Decreta:

Art. 1.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Gestione principale del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, per l'esercizio 1966-67, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento

Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente	L.	1.000.000.000

PARTE II. — SPESE

Titolo I - *Spese ordinarie*

In aumento

Capitolo 3. — Finanziamenti ai corsi per giovani lavoratori. Contributi in favore di enti ed istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (legge 4 maggio 1951, n. 456, art. 3, lettera *d*)	L.	1.300.000.000

Titolo II - *Spese straordinarie*

In diminuzione

Capitolo 8. — Quota parte dei contributi straordinari previsti dall'articolo 62, lettera *a*, della legge 29 aprile 1949, n. 264, da destinare alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lettera *b*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	»	300.000.000
Totale generale aumento spesa	L.	1.000.000.000

Art. 2.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti, per l'esercizio 1966-67, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento

Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente . . .	L.	335.000.000

PARTE I. — ENTRATE

In diminuzione

Capitolo 2. — Quota parte dei contributi straordinari concessi a favore del « Fondo addestramento professionale dei lavoratori » destinata alla formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lettera *b*, legge 19 gennaio 1955, n. 25) . . . . . . L. 300.000.000

Totale aumento entrate L. 35.000.000

PARTE II. — SPESE

In aumento

Capitolo 1. — Sovvenzioni e finanziamenti di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti . . . . L. 35.000.000

Roma, addì 30 settembre 1966

Il Ministro: BOSCO

(385)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1967.

Costituzione della Commissione regionale per l'artigianato dell'Emilia e Romagna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visti i risultati delle operazioni svoltesi, ai sensi del citato art. 15, lettera *c*), il 30 dicembre 1966, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna, per la cooptazione dei tre esperti in materie concernenti l'artigianato e dei due esperti in materia giuridica, che devono far parte della Commissione regionale per l'artigianato dell'Emilia e Romagna;

Decreta:

La Commissione regionale per l'artigianato dell'Emilia-Romagna è composta, per il triennio 1° gennaio 1967-31 dicembre 1969, dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia;

dall'ing. Emilio Supino, in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

dai signori comm. Giovanni Molinaroli, cav. Franco Simoncelli e geom. Eugenio Vistoli, esperti in materie concernenti l'artigianato;

dai signori dott. Mario Massanelli e dott. Carlo Pellacani, esperti in materia giuridica.

Fa parte inoltre della Commissione, a titolo consultivo, il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(150)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di lire 2,75 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dello Ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dello artigianato.

Roma, addì 5 gennaio 1967

p. *Il Ministro*: PICARDI

(207)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di lire 2,75 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dello Ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dello artigianato.

Roma, addì 5 gennaio 1967

p. *Il Ministro*: PICARDI

(208)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di lire 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dello Ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dello artigianato.

Roma, addì 5 gennaio 1967

p. *Il Ministro*: PICARDI

(209)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1967.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla filiale di Roma della Intra Bank, società anonima con sede in Beirut (Libano) e messa in liquidazione coatta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista l'istanza con la quale il commissario straordinario della filiale di Roma della Intra Bank, società anonima con sede in Beirut (Libano) e capitale di lire libanesi 60.000.000, in considerazione dell'impossibilità di restituire l'azienda alla ordinaria attività, ha chiesto la messa in liquidazione dell'azienda stessa a mente dell'art. 67 del citato regio decreto;

Ritenuto che ricorrono gli estremi previsti dal menzionato art. 67;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla filiale di Roma della Intra Bank, società anonima con sede in Beirut (Libano), e la stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1967

Il Ministro: COLOMBO

(671)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

ISPETTORATO GENERALE PER IL LOTTO E LE LOTTERIE

Bollettino ufficiale della Lotteria Italia

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Roma il 6 gennaio 1967 ed esito della manifestazione radio-televisiva « Scala Reale ».

A) Premi ai biglietti venduti, estratti, abbinati alle due squadre ed alle otto canzoni finaliste classificate nell'ordine:

1° premio L. 150.000.000 al biglietto serie BE n. 29920 abbinato alla squadra di Claudio Villa;

2° premio L. 125.000.000 al biglietto serie BS n. 80023 abbinato alla squadra di Gianni Morandi;

3° premio L. 100.000.000 al biglietto serie CD n. 40679 abbinato alla canzone Granada;

4° premio L. 90.000.000 al biglietto serie G n. 25058 abbinato alla canzone La fisarmonica;

5° premio L. 80.000.000 al biglietto serie F n. 57481 abbinato alla canzone Scelgo te;

6° premio L. 70.000.000 al biglietto serie H n. 26392 abbinato alla canzone Piccola, mia piccola;

7° premio L. 60.000.000 al biglietto serie AS n. 91666 abbinato alla canzone Lo vuole lui, lo vuole lei;

8° premio L. 50.000.000 al biglietto serie AS n. 74928 abbinato alla canzone Ciao ragazza, ciao;

9° premio L. 40.000.000 al biglietto serie BA n. 53906 abbinato alla canzone Mille perchè;

10° premio L. 30.000.000 al biglietto serie M n. 69164 abbinato alla canzone Monete d'oro.

B) Premi di L. 7.500.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1) Bigl. serie	A	n. 32420	16) Bigl. serie	AO	n. 61913
2) » »	C	» 19826	17) » »	BB	» 41759
3) » »	R	» 72376	18) » »	BE	» 48025
4) » »	U	» 46705	19) » »	BF	» 79582
5) » »	V	» 99661	20) » »	BG	» 31342
6) » »	AB	» 19004	21) » »	BL	» 19751
7) » »	AC	» 00044	22) » »	BM	» 09666
8) » »	AC	» 71820	23) » »	BN	» 17848
9) » »	AF	» 85752	24) » »	BO	» 27753
10) » »	AF	» 96708	25) » »	BO	» 42587
11) » »	AM	» 53742	26) » »	BQ	» 58050
12) » »	AN	» 18067	27) » »	BQ	» 80354
13) » »	AO	» 19700	28) » »	CA	» 78689
14) » »	AO	» 89450	29) » »	CC	» 53718
15) » »	AO	» 94940	30) » »	CD	» 54955

C) Premi ai rivenditori:

1) al venditore del biglietto serie BE n. 29920 vincente il primo premio	L. 3.000.000
2) al venditore del biglietto serie BS n. 80023 vincente il secondo premio	» 2.000.000
3) al venditore del biglietto serie CD n. 40679 vincente il terzo premio	» 800.000
4) al venditore del biglietto serie G n. 25058 vincente il quarto premio	» 800.000
5) al venditore del biglietto serie F n. 57481 vincente il quinto premio	» 800.000
6) al venditore del biglietto serie H n. 26392 vincente il sesto premio	» 800.000
7) al venditore del biglietto serie AS n. 91666 vincente il settimo premio	» 800.000
8) al venditore del biglietto serie AS n. 74928 vincente l'ottavo premio	» 800.000
9) al venditore del biglietto serie BA n. 53906 vincente il nono premio	» 800.000
10) al venditore del biglietto serie M n. 69164 vincente il decimo premio	» 800.000

Ai venditori dei 30 biglietti vincenti i premi di L. 7.500.000: L. 300.000 ciascuno.

(378)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cassaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1967, il comune di Cassaro (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.374.928, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(568)

Autorizzazione al comune di Erice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1967, il comune di Erice (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 249.908.926, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(569)

Autorizzazione al comune di Ficarazzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1967 il comune di Ficarazzi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.346.873, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(570)

Autorizzazione al comune di Valderice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1967, il comune di Valderice (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 126.577.142, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(571)

Autorizzazione al comune di Eboli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1967, il comune di Eboli (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(409)

Autorizzazione al comune di Bosa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1967, il comune di Bosa (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.866.856, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art.1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(572)

Autorizzazione al comune di Rutigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1967, il comune di Rutigliano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 163.628.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(567)

Autorizzazione al comune di Poggiodomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1967, il comune di Poggiodomo (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.656.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(401)

Autorizzazione al comune di Tuoro sul Trasimeno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1967, il comune di Tuoro sul Trasimeno (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.015.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(405)

Autorizzazione al comune di Scheggino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1967, il comune di Scheggino (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.238.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(402)

Autorizzazione al comune di Sigillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1967, il comune di Sigillo (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.721.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(403)

Autorizzazione al comune di Torgiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1967, il comune di Torgiano (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(404)

Autorizzazione al comune di Valtopina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1967, il comune di Valtopina (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.685.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(406)

Autorizzazione al comune di Postiglione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1967, il comune di Postiglione (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.607.086, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(407)

Autorizzazione al comune di Clauzetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1967, il comune di Clauzetto (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(353)

Autorizzazione al comune di Monteleone di Spoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1967, il comune di Monteleone di Spoleto (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.264.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(408)

Autorizzazione al comune di Aquileia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1967, il comune di Aquileia (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.424.031, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(354)

Autorizzazione al comune di Stroncone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1967, il comune di Stroncone (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.569.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(355)

Autorizzazione al comune di Riano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1967, il comune di Riano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.784.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(356)

Autorizzazione al comune di Villesse ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1967, il comune di Villesse (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.992.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(357)

Autorizzazione al comune di Roccascalegna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1967, il comune di Roccascalegna (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.719.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(372)

Autorizzazione al comune di Olevano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1967, il comune di Olevano Romano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.142.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(373)

Autorizzazione al comune di Castrignano del Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1967, il comune di Castrignano del Capo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.681.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(566)

Avvisi di rettifica

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1967, il comune di Ilbono (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.592.128, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 94 della *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1967.

(574)

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1967, il comune di Tratalias (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 6185 della *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 3 dicembre 1966.

(575)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 13

Corso dei cambi del 19 gennaio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625,12	626,12	625,14	625,15	625,13	625,10	625,15	625,15	625,09	625,12
$ Can.	579,40	579,80	579,90	579,90	579,80	579,30	579,80	579,90	579,30	579,40
Fr. Sv.	144,40	144,38	144,34	144,38	144,35	144,41	144,36	144,38	144,40	144,39
Kr. D.	90,45	90,45	90,42	90,435	90,45	90,45	90,44	90,435	90,45	90,45
Kr. N.	87,39	87,39	87,37	87,385	87,50	87,39	87,39	87,385	87,39	87,39
Kr. Sv.	120,92	120,91	120,93	120,915	121 —	120,93	120,95	120,915	120,92	120,92
Fol.	173 —	172,95	172,95	172,975	173,10	173,03	172,97	172,975	173,03	172,95
Fr. B.	12,50	12,495	12,4975	12,4990	12,495	12,50	12,50	12,4990	12,50	12,495
Franco francese	126,31	126,30	126,26	126,30	126,30	126,30	126,3050	126,30	126,30	126,30
Lst.	1744,88	1744,40	1744,50	1744,65	1744,50	1744,90	1744,60	1744,65	1744,85	1744,40
Dm. occ.	157,21	157,15	157,18	157,17	157,15	157,20	157,17	157,17	157,20	157,16
Scell. Austr.	24,17	24,17	24,175	24,1725	24,10	24,17	24,1710	24,1725	24,17	24,17
Escudo Port.	21,75	21,75	21,76	21,76	21,75	21,76	21,75	21,76	21,76	21,76
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,4375	10,4335	10,43	10,43	10,4315	10,4335	10,43	10,43

Media dei titoli del 19 gennaio 1967

Rendita 5 % 1935	103,275
Redimibile 3,50 % 1934	99,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,05
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,125
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,40
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,20
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,30
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 gennaio 1967

1 Dollaro USA	625,15
1 Dollaro canadese	579,85
1 Franco svizzero	144,37
1 Corona danese	90,437
1 Corona norvegese	87,387
1 Corona svedese	120,932
1 Fiorino olandese	172,972
1 Franco belga	12,499
1 Franco francese	126,302
1 Lira sterlina	1744,625
1 Marco germanico	157,17
1 Scellino austriaco	24,172
1 Escudo Port.	21,755
1 Peseta Sp.	10,432

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 5 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1966, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 19, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario proposto il 7 settembre 1965 dal sig. Miceli Francesco avverso il silenzio dell'Amministrazione alla diffida notificata il 22 maggio 1965, concernente la richiesta di rimborso di indennità accessorie trattenutegli dalla Direzione provinciale del tesoro di Catania.

(286)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 5 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1966, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 48, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario proposto il 23 ottobre 1965 dalla prof.ssa Albertoni Edvige avverso il provvedimento ministeriale n. 71122 del 4 maggio 1965, confermativo di quello della Direzione provinciale del tesoro di Bologna col quale è stato elevato nei confronti della ricorrente un addebito di L. 418.713.

(287)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato, in data 8 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1966, registro n. 18, foglio n. 258, è stato respinto il ricorso straordinario pervenuto al Ministero competente il 10 luglio 1965, proposto da Capi Bruno e Bovi Vincenzo contro la decisione n. 1734 dell'11 gennaio 1965 con la quale la G.P.A. di Roma aveva accolto il ricorso gerarchico proposto dal sig. Bartomeoli Aldo avverso il provvedimento con il quale il sindaco di Roma aveva negato il trasferimento della licenza per la vendita di « pane-pasta-generi di pizzicheria e di drogheria » da via dei Fabi n. 98 a via Flaminia 647-*A*, 647-*B*, 649 e 649-*A*, richiesta dal sig. Bartomeoli Aldo.

(243)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e del Comitato di sorveglianza della filiale di Roma della Intra Bank, società anonima con sede in Beirut (Libano), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro, di pari data, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla filiale di Roma della Intra Bank, società anonima con sede in Beirut (Libano) e pone l'azienda in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del citato regio decreto;

Dispone:

L'avv. Carlo Paoletti è nominato commissario liquidatore, ed i signori rag. Tommaso Profeta, dott. Vittorio Tino e avv. Valentino Lardo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della filiale di Roma della Intra Bank, società anonima con sede in Beirut (Libano), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1967

Il Governatore: CARLI

(672)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (ex coeff. 271) nel ruolo del personale direttivo tecnico della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, in Napoli.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 130, concernente il riordinamento del personale delle stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulla legalizzazione delle firme e sulle documentazioni amministrative;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (ex coeff. 271) nel ruolo del personale direttivo tecnico della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti in Napoli;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (ex coeff. 271) nel ruolo del personale direttivo tecnico della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, in Napoli.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti del diploma di laurea in chimica industriale o in chimica (indirizzo inorganico - chimica - fisica) o in ingegneria chimica.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) aver compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico o di ruolo aggiunto, per le quali si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

L'elevazone di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3, citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

VI) per gli assistenti ordinari delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e nei confronti di assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituti di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni, ai sensi dell'art. 2, punte 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati cantemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione 2ª (concorsi), via Molise, 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (Gabinetto).

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4) possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente decreto di concorso non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i titoli che si presentano ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli presentati.

I titoli, con il relativo elenco, in duplice copia, che pervengono dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti o pubblicazioni presentate ad altre Amministrazioni.

Art. 8.

Per la valutazione, dei titoli, la Commissione esaminatrice disporrà, nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli presentati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio del personale trasmetterà alla Commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 7.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione dovranno produrre i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circ. n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, numero 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della Provincia ove risiedono, o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta bollata, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare;

t) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari o gli assistenti straordinari volontari od incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione;

u) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale, in caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti - per ogni singolo beneficio di cui il candidato intendeva avvalersi nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 7 del presente decreto.

C) Certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) Certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine e di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L 400.

F) Certificato medico, in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato o collocati nei ruoli aggiunti di cui all'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria e del commercio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alla prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 12.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria e del commercio dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 5 e 6 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre Amministrazioni ed Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 13.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 14.

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, nonchè da due funzionari delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Alla Commissione potranno essere aggregati, quali membri aggiunti, tre professori esperti nelle lingue francese, tedesca ed inglese.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe o equiparato.

Art. 15.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, delle quali una a carattere pratico, ed in una prova orale.

Prove scritte:

a) svolgimento di un tema riguardante uno dei seguenti argomenti:

1) sali complessi e teoria di Werner;
2) aldeidi e chetoni;
3) carboidrati mono e polisaccaridi;
4) colloidi, suspensoidi, emulsoidi;
5) sostanze proteiche, polipeptidi e aminoacidi;
6) fenoli polivalenti - Ossiacidi e sostanze concianti naturali;
7) alti polimeri;
8) enzimi: fermentazione e putrefazione;

b) svolgimento di un tema di chimica tecnologica applicata alla concia delle pelli.

Prova pratica:

Prova di analisi quantitativa consistente nella determinazione quantitativa di un miscuglio di due o più elementi, e relazione scritta.

Prova orale:

a) discussione sulle pubblicazioni presentate e sulle prove scritta e pratica;

b) interrogazione sugli argomenti che costituiscono materia delle prove scritte;

c) interrogazione sulla legislazione delle Stazioni sperimentali per l'industria;

d) traduzione riassuntiva dal francese ed altra dall'inglese o dal tedesco (a scelta del candidato), relativa ad argomento dei quali si occupa la Stazione sperimentale per l'industria delle pelli.

Art. 16.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla Commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio di esse.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza degli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 17.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;
2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) carta d'identità.

Art. 18.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 8 ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 19.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e pratica, del punto ottenuto in quella orale e del punteggio relativo ai titoli di merito.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè degli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 e all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 20.

Il vincitore del concorso sarà assunto con la qualifica di assistente in prova (ex coeff. 271) e sarà destinato a prestare servizio presso la sede di Napoli o la sezione di Torino.

Il trattamento economico sarà quello spettante alla qualifica iniziale della carriera di appartenenza, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La nomina in ruolo avrà luogo dopo compiuto un periodo di prova della durata di anni uno, durante il quale, ove non si dimostri idoneo alla funzione assegnata, potrà essere dispensato su conforme parere del Consiglio di amministrazione.

Il vincitore che, allo scadere del periodo di prova, non consegue la nomina in ruolo è dispensato dal servizio, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, con diritto alla liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il vincitore che, nel termine stabilito non assume le sue funzioni presso la sede assegnatagli, senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministero, decade dalla nomina.

Al vincitore del concorso non compete alcun rimborso oltre quello relativo alle spese di viaggio dalla sua residenza alla sede ove è destinato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 ottobre 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1966
Registro n. 17, foglio n. 145

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi) - Via Molise, 2 — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . il (1) . . . . e residente in . . . .

chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (ex coeff. 271) nel ruolo del personale direttivo tecnico della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, in Napoli.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . . . (4);

f) di aver (o di non aver) prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . . .;

g) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . . . (5);

h) di voler sostenere la prova orale oltre che nella lingua francese (obbligatoria) anche in quella (facoltativa) di . . . . (6);

i) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere la destinazione di Napoli o di Torino;

l) di allegare alla domanda, in duplice copia, l'elenco dei titoli che vengono prodotti.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . . . . . (7).

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, indicare se: coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; decorato al valor militare e promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; vedova od orfano di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile; vedova od orfano di caduto per cause di servizio; mutilato od invalido civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; assistente universitario; dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . . in qualità di . . . . . . in servizio a . . . . presso . . . . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. . . . rilasciato il . . . . sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; licenziato in data . . . . dall'ente . . . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) Indicare inglese o tedesca.

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(10210)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico per esami a undici posti di vice ragioniere in prova del Genio civile

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249;
Visto il decreto reale 30 maggio 1932, n. 680;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Considerato che alla data odierna nella qualifica iniziale del ruolo dei ragionieri del Genio civile vi sono undici vacanze;
Ritenuto che, per l'effettivo fabbisogno di personale in relazione alle esigenze di servizio, occorre bandire un concorso pubblico per esami a undici posti di vice ragioniere in prova del Genio civile;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami a undici posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Genio civile.

L'Amministrazione si riserva di avvalersi delle facoltà di cui agli articoli 3 e 8 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di abilitazione del corso superiore dell'Istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria);

b) diploma di licenza rilasciato dagli Istituti commerciali (perito e ragioniere commerciale) conseguito a termini degli attuali ordinamenti scolastici;

c) diploma di Istituto tecnico (sezione ragioneria) conseguito in base agli ordinamenti scolastici anteriori.

Sono ammessi a partecipare al concorso, ai sensi del quarto comma dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, succitato, anche gli impiegati delle carriere esecutive dell'Amministrazione statale che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano, qualifica non inferiore a quella di archivista e siano muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che siano impiegati statali di ruolo;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alla legge sul reclutamento militare.

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe (vedi allegato n. 3), il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni, ovvero i 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso un pubblica Amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'Amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione e forma delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno

essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando quando del caso, le eventuali condanne riportate anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

f) il titolo di studio posseduto, l'Istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso il cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

l) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

m) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, ne di quelle non autenticate o non recanti il visto prescritto.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Art. 4.

Commissione di esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata da L. 400, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titoli di preferenza o precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza o precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 al n. 2);

4) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti dalle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Div. 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

Rinvio

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1966

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1966
Registro n. 23, *foglio n.* 325

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA D'ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) Nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo;
2) Principi di economia politica e di scienza delle finanze;
3) Computisteria, ragioneria delle Aziende pubbliche e private - Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di Stato.

Sono oggetto delle prove orali, oltre le materie delle prove scritte, anche le seguenti:

1) Nozioni di diritto Costituzionale;
2) Nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici al centro ed alla periferia;
3) Nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 21 ottobre 1966

Il Ministro: MANCINI

ALLEGATO N. 2

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª — ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (prov. di . . . . . .)
il . . . . . . residente in . . . .
(prov. di . . . . . .) via . . . .
n. . (1) chiede di essere ammesso al concorso a undici posti di vice ragioniere in prova del Genio civile.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè: . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . . con la qualifica di . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

Data . . . .

Firma . . . . . . (7)
(autentica)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che dànno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di invio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

ALLEGATO N. 3

Categorie per le quali è aumentato il limite massimo di età

1) di 5 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943; per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa o dei territori di confine e da territori esteri;

c) per gli alto-atesini o persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo, Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate o siano reduci dalla prigionia, semprechè abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ed inoltre, che non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

2) I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 di una proroga sul sopra indicato limite di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età.

3) I suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera *a)* si cumula con quella di cui alla lettera *b)* ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

4) Il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio o di mutilato e invalido civile e delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè per i capi di famiglia numerosa detto limite di età è elevato a 39 anni.

5) Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

ALLEGATO N. 4

Titoli di preferenza e precedenza

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) per i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione

generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio: libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo; oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci della prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall''Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885; l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) per gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: un certificato su carta bollata rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

10) per i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, oppure per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore del candidato, oppure un certificato su carta bollata del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile attestante che il genitore fruisce di pensione;

11) per gli orfani dei caduti per servizio: il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

12) per le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948: un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

13) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali: un certificato della competente autorità israelitica;

14) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

15) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono;

16) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

17) per le vedove di caduti per causa di servizio la dichiarazione dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

(10333)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Posti conferibili agli assistenti universitari ordinari mediante concorsi riservati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

In ottemperanza al disposto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94, parte I, del 20 aprile 1959, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari mediante esame-colloquio nel ruolo di altre pubbliche Amministrazioni, il Ministero della pubblica istruzione, udite le Amministrazione interessate, dà notizia che sono conferibili agli assistenti universitari medesimi per l'anno 1967, nelle carriere previste dalla tabella allegata al succitato decreto, i seguenti posti:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli AA. GG. e del personale.

Ingegneri in prova nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici tecnici e delle imposte di fabbricazione . . . . posti 4

Ingegneri in prova nel ruolo della carriera direttiva del Catasto e dei servizi tecnici erariali . . » 3

Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale AA. GG. e del personale.

Carriera tecnica direttiva degli ingegneri del Genio civile . » 25

Amministrazione dei monopoli di Stato - Direzione generale per i Servizi degli AA. GG. e del personale.

Ruolo personale tecnico carriera direttiva:

a) branca « Coltivazioni tabacchi » (per laureati in Scienze agrarie) in possesso anche del diploma di abilitazione all'esercizio professionale . . . . posti 2

b) branca « Manifatture tabacchi » (per laureati in ingegneria) — con esclusione dei laureati in Ingegneria navale, Aeronautica e Mineraria — i quali siano anche forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale . . . . » 7

c) branca « Sali e chinino » (per laureati in Ingegneria) — con esclusione dei laureati in Ingegneria navale ed Aeronautica — i quali siano anche forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale . . » 3

Ministero di grazia e giustizia.

Ruolo tecnico sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena riservato agli assistenti ordinari delle cattedre di « Clinica delle malattie nervose e mentali » o di « Psicologia sperimentale » . . . . posti 2

Ministero dell'industria e commercio.

Carriera direttiva (direttori) degli UU.PP.I.C.A. . posti 10

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale personale.

Ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tab. *C*) . . . posti 1

Ministero della sanità.

Carriera medico provinciale in prova . . . posti 17
Carriara veterinario provinciale in prova . . » 3

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Carriera direttiva tecnica . . . . . posti 2

Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale accademia e biblioteche.

Carriera direttiva del personale e delle biblioteche pubbliche statali . posti 5

Direzione generale del personale e degli AA.GG. e amministrativi.

Carriera direttiva amministrazione centrale . . » 7

Direzione generale antichità e belle arti.

Carriera direttiva Storici dell'arte . . » 1

Nei relativi bandi di concorso che, a cura delle Amministrazioni sotto indicate, saranno pubblicati entro il corrente mese di gennaio saranno precisati i particolari requisiti richiesti e gli adempimenti necessari per la partecipazione ai concorsi medesimi.

In linea di massima i candidati debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano nominati in seguito a concorso, ai sensi dell'articolo 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modificazioni e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratifificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1959, n. 349 (stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione);

2) abbiano almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quale assistente di ruolo (attestato di continuato e lodevole servizio del rettore), alla data della scadenza dei termini utili per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

3) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste per ogni singola materia, della tabella annessa al decreto del Presidente della repubblica 16 aprile 1959, n. 177, e presso cattedre dichiarate equivalenti ai sensi del 2° comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

Per la partecipazione ai concorsi suddetti, si prescinde dal limite di età.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle materie che sono oggetto della prova orale del pubblico concorso il cui programma sarà precisato nel bando a cura delle Amministrazioni interessate. Quando il concorso preveda anche prove pratiche, il colloquio sarà integrato dalle medesime prove.

Il punto minimo necessario per il conseguimento della idoneità è di 7/10.

La graduatoria degli idonei sarà fatta secondo l'ordine dei punti riportati.

Le domande di ammissione ai concorsi riservati di cui al precedente avviso, da redigersi in carta da bollo da L. 400 e corderata dai documenti di cui ai numeri 1) e 2) oltre quelli eventualmente richiesti dai rispettivi bandi, dovranno essere indirizzate alle Amministrazioni interessate, tramite l'Università o l'Istituto di istruzione superiore di appartenenza.

Roma, addì 14 gennaio 1967

Il Ministro: Gui

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità.

Le prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale 18 maggio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 22 settembre 1966, avranno luogo in Roma presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 13, 14 e 15 febbraio 1967, alle ore 8.

(504)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Bassano del Grappa.

IL MEDICO PROVINCIALE

Considerato doversi procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario di Bassano del Grappa, concorso bandito con decreto n. 4739 del 29 novembre 1965;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, nonchè quelle della prefettura di Vicenza, dell'Ordine dei medici e del sindaco del Comune interessato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso specificato in premessa, è composta come segue:

Presidente:

Menegazzo dott. Felice, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Urso dott. Elio, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Vicenza;

Vendramini prof. Renzo, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Padova;

Fiaschi prof. Enrico, direttore dell'Istituto di patologia speciale medica dell'Università di Padova;

Lovino dott. Mario, ispettore generale, medico provinciale di Padova;

Scarpari dott. Silvio, ufficiale sanitario, capo dell'ufficio sanitario del comune di Vicenza.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Pasqualino de Simone, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e si svolgeranno in Padova presso l'Istituto di igiene dell'Università.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della prefettura di Vicenza e del comune di Bassano del Grappa.

Vicenza, addì 2 gennaio 1967

Il medico provinciale: Carola

(399)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 757/6-Amm. del 5 febbraio 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1965;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Viste le designazioni prescritte dalle disposizioni vigenti;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Lonoce dott.ssa Anna, direttore di divisione della carriera direttiva - amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:

De Vecchi dott. Silvio, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Grosseto;
Rendina dott. Giovanni, medico provinciale capo;
Gangitano prof. Luigi, primario dell'Ospedale civile della Misericordia di Grosseto;
Piccolo prof. Eligio, primario dell'Ospedale civile « Sant'Andrea » di Massa Marittima;
Cappelletti dott. Mario, medico condotto.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Marcello Vecoli, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà sede in Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 4 gennaio 1967

Il medico provinciale: FINIZIO

(238)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NUORO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4291 del 10 dicembre 1965, con il quale venivano dichiarati i vincitori del concorso per le condotte mediche vacanti nella provincia di Nuoro, bandito con decreto del medico provinciale n. 3907 del 31 ottobre 1964;
Viste le rinuncie dei precedenti classificati;
Vista la graduatoria di merito dei concorrenti approvata con decreto del medico provinciale n. 4290 del 10 dicembre 1965 nonchè l'ordine di preferenza delle sedi espresso dagli stessi nella domanda di ammissione al concorso;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 4291 del 10 dicembre 1965, i sottoelencati medici sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Mameli Aldo: Serri;
2) Massidda Mario: Escalaplano;
3) Casera Cesare Augusto: Consorzio Irgoli-Loculi;
4) Marchi Mariuccia: Gavoi;
5) Manurrita Luigi: Consorzio Dualchi-Noragugume;
6) Ferrara Renato: Torpè;
7) Sau Gabriele: Ollolai;
8) Manconi Marcello: Lula;
9) Solinas Giovanni: Oniferi;
10) Marras Francesco: Tiana;
11) Nulchis Giovanni: Urzulei;
12) Muscas Giovanni: Talana.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 9 gennaio 1967

Il medico provinciale: PUTZU

(429)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1966, n. 7.

Autorizzazione alla concessione della garanzia fideiussoria della Regione a favore della Società Autostrade Valdostane in mutui da contrarre e in prestiti obbligatori da emettere dalla Società stessa per il finanziamento delle spese per la costruzione dell'Autostrada Quincinetto-Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Valle d'Aosta del* 31 *luglio* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di consentire le operazioni di finanziamento delle spese per la costruzione dell'autostrada Quincinetto-Aosta è autorizzata, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e successive modificazioni, la concessione della garanzia fideiussoria della Regione Valle d'Aosta, congiuntamente e in via solidale con la provincia di Torino, per gli obblighi derivanti dai mutui e dai prestiti obbligazionari che la « Società Autostrade Valdostane S.p.A. », con sede in Aosta, rispettivamente contragga ed emetta sia in Italia che all'estero previa autorizzazione dei competenti Organi statali, sino alla concorrenza massima di lire trentatre miliardi cinquecento milioni per il capitale.

Art. 2.

La prestazione della garanzia fideiussoria della Regione, di cui al precedente art. 1, dovrà essere subordinata alle seguenti condizioni:

a) il tasso annuo di interesse per i mutui e per i prestiti obbligazionari non dovrà eccedere l'otto per cento;

b) la durata dell'ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non dovrà essere superiore ad anni trenta;

c) dovrà essere previamente approvata e stipulata dai tre Enti interessati (Società Autostrade Valdostane S.p.A., Regione Valle d'Aosta e provincia di Torino) apposita convenzione recante norme e condizioni per il regolamento dei rapporti derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria.

Art. 3.

La garanzia fideiussoria della Regione, da concedersi per le diverse successive operazioni di mutui o di prestiti obbligazionari, sino al precitato complessivo importo di lire trentatre miliardi cinquecento milioni, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori di costruzione dell'autostrada Quincinetto-Aosta, sarà approvata con deliberazione della Giunta regionale.

La convenzione prevista alla lettera *c*) del precedente articolo 2 sarà approvata, per quanto riguarda la Regione autonoma della Valle d'Aosta, con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 4.

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere la convenzione prevista alla lettera *c*) del precedente articolo 2 e gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e modalità previamente concordate tra gli Enti fideiussori e la Società Autostrade Valdostane, d'intesa con le competenti Autorità governative, e approvate con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 5.

Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti ed ai conseguenti ricuperi di somme a debito e a credito della Società Autostrade Valdostane, si provvederà mediante imputazione di spese e introito di somme

ai seguenti istituendi capitoli della parte Spese e della parte Entrate dei bilanci di previsione della Regione per l'anno finanziario 1966 e per i successivi anni finanziari, in relazione alla durata della garanzia fideiussoria da concedere:

capitolo 144 della parte Spese: « Spese per eventuali pagamenti di somme, per conto della Società Autostrade Valdostane, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria della Regione su mutui e su prestiti obbligazionari » con lo stanziamento annuo di lire tre miliardi cinquecento milioni;

capitolo 122 della parte Entrate: « Entrate per riscossione di crediti verso la Società Autostrade Valdostane e verso lo Stato per concessione di garanzia fideiussoria regionale su mutui e su prestiti obbligazionari » con lo stanziamento annuo di lire tre miliardi cinquecento milioni.

Art. 6.

Al finanziamento e alla liquidazione delle spese nonchè ai ricuperi e introiti di somme di cui al precedente articolo 5 provvederà la Giunta regionale con motivate deliberazioni, di cui dovrà essere data comunicazione al Consiglio regionale.

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 15 luglio 1966

BIONAZ

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1966, n. 8.

Aumento dell'importo della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1966, presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, per la concessione di un fido bancario a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Valle d'Aosta del* 31 *luglio* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'aumento da lire duecento milioni a lire trecento milioni della garanzia fideiussoria della Regione rilasciata ai sensi della legge regionale 25 gennaio 1966, n. 3, presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, per l'anno 1966, per la concessione alla Cooperativa produttori latte e fontina della Valle di Aosta, con sede in Aosta, di un fido bancario utilizzabile in via continuativa, per apertura di credito in conto corrente e per sconto di cambiali dirette, per le operazioni finanziarie relative alle spese di gestione della Cooperativa stessa.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a sottoscrivere gli atti necessari per l'aumento dell'importo della garanzia fideiussoria regionale di cui al precedente art. 1 secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino previamente concordate e approvate con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 3.

Per il finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla garanzia fideiussoria prevista dalla legge regionale 25 gennaio 1966, n. 3, e dalla presente legge regionale e per i conseguenti eventuali ricuperi di somme a debito e a carico della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, sono approvati i sotto indicati aumenti degli stanziamenti annui dei seguenti capitoli della parte Spese e della parte Entrate del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1966:

a) è aumentato da lire duecento milioni a lire trecento milioni lo stanziamento del capitolo 141 della parte Spese:

« Spese per eventuali pagamenti di somme all'Istituto bancario San Paolo di Torino in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamento bancario a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta (leggi regionali 30 gennaio 1962, n. 3; 11 maggio 1965, n. 8 e 25 gennaio 1966, n. 3 e n. 8 in data15 luglio 1966);

b) è aumentato da lire duecento milioni a lire trecento milioni lo stanziamento del capitolo 119 della parte Entrate:

« Entrate per riscossioni di crediti verso la Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, in relazione alla concessione di garanzia fidejussoria regionale per finanziamenti bancari (leggi regionali 30 gennaio 1962, n. 3; 11 maggio 1965, n. 8 e 25 gennaio 1966, n. 3 e n. 8, in data 15 luglio 1966).

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 15 luglio 1966

BIONAZ

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1966, n. 9.

Partecipazione della Regione autonoma Valle d'Aosta alla costituenda Società per Azioni « ALPILA », per la valorizzazione turistica della conca di Pila.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Valle d'Aosta del* 31 *agosto* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la partecipazione della Regione autonoma Valle d'Aosta alla costituenda Società per azioni da denominare « Alpila », con sede legale a Gressan e sede amministrativa ad Aosta, avente per scopo sociale la valorizzazione turistica della conca di Pila, in territorio del comune di Gressan.

La partecipazione della Regione alla predetta costituenda Società sarà regolata dalle norme e condizioni di appositi atto costitutivo e statuto sociale da approvare preventivamente dalla Giunta regionale e dai competenti organi degli altri Enti pubblici, Società private e Istituti bancari partecipanti alla costituzione della Società stessa.

Art. 2.

E' autorizzata, altresì, la sottoscrizione, da parte della Regione autonoma della Valle d'Aosta, di capitale azionario della costituenda Società per azioni « Alpila », fino ad un ammontare di spesa di lire quaranta milioni da approvare e da finanziare con provvedimenti deliberativi della Giunta regionale, con imputazione al capitolo 137 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1966 (Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di Società di funivie e seggiovie

locali e di altre Società ») e sul corrispondente istituendo capitolo di spesa del bilancio preventivo della Regione per il prossimo anno finanziario 1967.

Art. 3.

Alle eventuali successive sottoscrizioni di nuovo capitale azionario della costituenda Società per azioni « Alpila » e alla approvazione e al finanziamento delle relative spese si provvederà, di volta in volta, con provvedimenti legislativi regionali.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle di Aosta promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, addì 18 agosto 1966

BIONAZ

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1966, n. 10.

Concessione di un contributo al comune di Aosta a titolo di concorso regionale nelle spese per anticipazioni di fondi e per ammortamento, per l'anno 1966, di mutui passivi assunti dal Comune stesso per il finanziamento di lavori di pubblica utilità.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Valle d'Aosta del* 31 *agosto* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata la concessione, a carico del bilancio della Regione, di un contributo di lire centocinquantamilioni al comune di Aosta, a titolo di concorso finanziario della Regione nelle spese per anticipazioni di fondi e per ammortamento, per l'anno 1966, di mutui passivi assunti dal Comune stesso per il finanziamento di lavori di pubblica utilità.

Art. 2.

Al finanziamento della spesa di lire centocinquantamilioni, di cui al precedente articolo 1, si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1966:

istituzione del seguente nuovo capitolo di spesa 134 « Contributo al comune di Aosta per concorso nelle spese per anticipazioni di fondi e per ammortamento, per l'anno 1966, di mutui passivi assunti dal Comune per il finanziamento di lavori di pubblica utilità », con lo stanziamento di lire 150 milioni, somma da prelevare dal capitolo 150 del bilancio stesso (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento »).

Art. 3.

Il versamento del contributo di cui ai precedenti articoli sarà effettuato alla Tesoreria del comune di Aosta in uno o più ratei, entro il 13 dicembre 1966, in esecuzione di appositi provvedimenti deliberativi di liquidazione del contributo stesso da adottare dalla Giunta regionale.

Art. 4.

La spesa per la liquidazione del contributo di cui alla presente legge sarà imputata al nuovo capitolo 134 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1966.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 18 agosto 1966

BIONAZ

(197)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.